



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" - che, da ultimo, sostituisce il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 riguardante la "Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421" - ed in particolare l'articolo 59, comma 1, che prevede che "le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi", ed il connesso articolo 18 del predetto decreto che prevede che "i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative";

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente la "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", che all'articolo 17, lettera d) prevede che alla base del processo annuale di predisposizione delle risorse venga preposta, da parte di ciascuna Amministrazione, l'attività di valutazione dei costi sostenuti, dei rendimenti conseguiti e dei risultati ottenuti;

VISTA la Legge 3 aprile 1997, n. 94 riguardante le "Modifiche alla Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio" che all'articolo 5, comma 1, lettera h), ha previsto l'introduzione di una contabilità economica analitica per centri di costo nell'ambito delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, di attuazione della suddetta Legge n. 94, concernente l'"Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato", che al Titolo III - articoli 10, 11 e 12 - disciplina il sistema di contabilità economica analitica delle pubbliche amministrazioni, individuandone il Piano dei conti, nella Tabella B allegata allo stesso Decreto Legislativo;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 34558 del 25 marzo 2002 con il quale, in applicazione dell'articolo 10 del suddetto Decreto Legislativo, dopo il primo triennio di attuazione del sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni - avviata in prima istanza per le sole Amministrazioni centrali dello Stato - è stata disposta, anche in relazione alla intervenuta riorganizzazione dei Ministeri, una revisione del piano unico dei conti, indicato nella Tab. B allegata al predetto Decreto, al fine di una sua migliore e più puntuale applicazione;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare l'uniformità e l'omogeneità di comportamento nel trattamento delle informazioni economiche da parte delle Amministrazioni Pubbliche, a partire da quelle centrali dello Stato, anche al fine di poter procedere al consolidamento dei conti;

VISTO, in particolare, l'articolo 10, comma 1, dello stesso Decreto Legislativo, che prevede, tra l'altro, che le singole Amministrazioni "provvedono alle rilevazioni analitiche (di contabilità economica) riguardanti le attività di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema predetto";

RITENUTO, pertanto, di istituzionalizzare i principi e le regole contabili che presiedono alla formulazione del budget ed alla rilevazione delle voci di costo presenti nel Piano Unico dei Conti allo scopo di realizzare un utile riferimento operativo e di immediato utilizzo per tutti gli adempimenti connessi all'applicazione del nuovo sistema contabile da parte degli operatori coinvolti nel processo economico;

VISTO, infine, il 6° comma dell'articolo 10 del predetto Decreto Legislativo, che prevede che "il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica - oggi Ministro dell'Economia e delle Finanze - con proprio decreto, può apportare integrazioni e modifiche alla suddetta Tabella B" e quindi definire i relativi principi e regole contabili di applicazione;

DECRETA:

(Articolo unico)

1. Sono stabiliti i "Principi e le Regole Contabili" del Sistema unico di contabilità economica delle Pubbliche Amministrazioni di cui alla Tabella B, allegata al Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279/1997, di cui all'unito manuale (Allegato 1).
2. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

IL MINISTRO
TREMONTI